



RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO
TEVERE FARFA

DELIBERAZIONE

ADDI' 04 DEL MESE DI 04 DELL'ANNO 2019 ALLE ORE 10.08
NELLA SEDE DELLA "RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO, TEVERE-FARFA".

Il Presidente dott. Dario Esposito

L'ESTENSORE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA
COPERTURA FINANZIARIA.....

IL DIRETTORE..... 

DELIBERAZIONE n° 12 del 04-04-2019

**OGGETTO: Aggiornamento del disciplinare per la pratica della pesca sportiva
nella Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa.**



RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO
TEVERE FARFA

DELIBERAZIONE

RITENUTO NECESSARIO nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, procedere alla revisione dell'intera disciplina della pesca sportiva in Riserva, al fine di adeguarla alle mutate condizioni ambientali, all'ampliamento dei confini della Riserva lungo parte del corso del Fiume Farfa ed alle recenti modifiche della legislazione regionale in materia.

DELIBERA

Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 41 s.m.i.

1. Di approvare il disciplinare allegato contenente la revisione della disciplina della pesca sportiva in Riserva.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale n. 29/97.

Il Segretario verbalizzante
Avv. *Pierluigi Capone*

Il Presidente
Dr. Dario Esposito

Articolo 1

La pesca sportiva nel territorio della Riserva è soggetta alle disposizioni del presente disciplinare.

Articolo 2 La pesca sportiva può essere esercitata nel tratto della riva orografica destra del fiume Tevere compreso tra il ponte di Montorso (Comune di Torrita Tiberina) e la località Canneta (Comune di Nazzano), e nel tratto della riva orografica sinistra compreso tra la centrale ENEL Farfa 2 e il Fosso dell'inferno (VEDI CARTINA 1) nella sola modalità di Pesca con Obbligo di Rilascio - No kill Fishing.

Lungo il corso del Fiume Farfa dal ponte della ferrovia (Comune di Torrita Tiberina) fino al confine Est dell'Area protetta coincidente con il Ponte di Granica (Comune di Castelnuovo di Porto), (VEDI CARTINA 2), la pesca sportiva potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

1. La pesca è vietata nell'area delle "Risorgive" accanto al fiume Farfa come segnalato nella Cartina 2;
2. E' vietato l'utilizzo della Larva di mosca carnaria (bigattino);
3. Con la tecnica del No kill Fishing per le specie ittiche in Allegato 2 della Direttiva Habitat 92/43/CEE di seguito elencate: Barbo tiberino *Barbus tyberinus*, Rovella *sarmarutilus rubilio*, Lampreda di ruscello *Lampetra planeri*, Cavedano di Ruscello *Squalius lucumonis*, Vairone italico *Telestes muticellus*, Ghiozzo di ruscello *Padogobius nigricans*.
4. Per le altre specie ittiche la pesca è consentita secondo le norme vigenti per la pesca nelle acque interne, salvo quanto previsto dall'articolo 3.

Articolo 3- Per l'esercizio dell'attività di pesca è necessario essere in regola con le disposizioni che regolano la licenza di pesca e possedere il tesserino di autorizzazione. Quest'ultimo è rilasciato dall'Ente Gestore della Riserva con validità annuale solo ai RESIDENTI dei Comuni che ricadono nel territorio della Riserva: (Nazzano, Torrita Tiberina, Sant'Oreste, Montopoli di Sabina, Castelnuovo di Farfa e Farfa in Sabina) al costo di 10,00 Euro. I NON RESIDENTI possono acquistare il tesserino valido per uno o dieci giorni di pesca presso gli esercizi commerciali abilitati al costo rispettivamente di € 5,00 ed € 30,00

Articolo 4- La pesca può essere esercitata dall'alba al tramonto, nei soli giorni di Martedì, Giovedì, Sabato, Domenica e nei giorni festivi infrasettimanali; il giorno festivo infrasettimanale sostituisce il primo giorno feriale successivo. L'utente ha l'obbligo di annullare, con penna indelebile, all'inizio della giornata di pesca nella Riserva, la casella corrispondente al giorno con l'apposizione della data.

L'Ente Parco si riserva, per motivazioni legate al perseguimento delle proprie finalità, la facoltà di interdire la pesca anche nei periodi previsti dal presente articolo.

Articolo 5- E' vietato lo svolgimento della attività di pesca sportiva al di fuori del periodo e dell'orario previsti ai precedenti articoli 2 e 3 del presente Disciplinare. La sanzione viene raddoppiata in caso di pesca notturna.

Articolo 6- rimangono in vigore le sanzioni per i trasgressori: sanzione amministrativa per i trasgressori: da euro 50,00 a euro 3.000,00 (art. 38 L.R. 06 Ottobre 1997 n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

Articolo 7- Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi vigenti per la pesca sportiva in acque interne.

**DiKe6 - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata in data 2019-04-01 07:58:31 (UTC)****File verificato: C:\Users\afumagalli\Downloads\Delibera pesca sportiva.pdf.p7m****Esito verifica: Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1:	Esposito Dario
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 01/04/2019 07:00:17

Dati del certificato del firmatario Esposito Dario:

Nome, Cognome:	Dario Esposito
Organizzazione:	non presente
Numero identificativo:	16933498
Data di scadenza:	28/05/2020 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica